



AUTOMOBILE CLUB VICENZA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA AC VI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

(Delibera Consiglio Direttivo del 27 marzo 2018)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA AC VI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento si prefigge di definire sistematicamente la disciplina per la prevenzione della corruzione nell'Automobile Club Vicenza (AC VI), con particolare riferimento alle aree di rischio "comuni e obbligatorie" di cui al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della pubblica amministrazione), nonché alle ulteriori aree individuate dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Ente.

2. Le disposizioni di cui ai successivi Capi definiscono, in particolare, gli obblighi comportamentali e i criteri procedurali ai quali l'Amministrazione deve attenersi per la prevenzione del rischio nelle aree di cui al precedente comma.

Art. 2

Principi e criteri generali

1. L'Amministrazione riafferma la legalità e il buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione, quali principi fondamentali della propria attività ai fini del presente Regolamento.

2. L'AC VI si ispira, nel perseguimento dei principi di cui al comma precedente, ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché all'informatizzazione, ove possibile, dei processi ed all'interconnessione mediante sistemi informatici con altre pubbliche amministrazioni.

Art. 3

Definizioni

1. Qualora ricorrano nel presente Regolamento locuzioni utilizzate da specifiche disposizioni di legge, trovano applicazione le "definizioni" dalle stesse adottate.

2. Si fa, in particolare, rinvio alle definizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge n. 190/2012), nel decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche").

CAPO II

DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI DI VANTAGGI ECONOMICI E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 4

Finalità

1. Il presente Capo disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (indicati di seguito con il termine "contributi") a favore di soggetti pubblici e privati, per attività inerenti ai compiti istituzionali dell'Ente.

Art. 5

Ambito oggettivo

1. L'AC VI può concedere contributi per realizzare attività o iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente, nell'ambito dei settori di seguito indicati:

- a) educazione e sicurezza stradale;
- b) mobilità e ambiente;
- c) promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale;
- d) cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- e) collezionismo storico automobilistico;
- f) tutela degli automobilisti;
- g) tutela e sviluppo dell'associazionismo;
- h) attività sportiva automobilistica;

2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati dall'Ente secondo modalità e criteri individuati dal Consiglio Direttivo dell'Ente, in linea con i principi dettati dal presente Regolamento e, comunque, compatibilmente con le disponibilità appostate nel budget dell'esercizio di competenza.

Art. 6

Ambito soggettivo

1. Nell'ambito dei settori di cui all'articolo 5, comma 1, del presente Regolamento, l'Ente può concedere contributi ai seguenti soggetti:

- a) enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza scopo di lucro che svolgono attività di studio e ricerca finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche sull'automobilismo, in cui l'Ente partecipi per il rilievo dell'attività svolta dall'associazione medesima rispetto alle finalità istituzionali dell'ACI;

b) enti e soggetti privati, con o senza scopo di lucro, i quali svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l'ACI, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente;

c) società di diritto privato in controllo pubblico, per i presupposti ed i fini istituzionali dell' AC VI e della Federazione;

d) enti, fondazioni, associazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, riconosciute o non riconosciute che svolgono attività di utilità sociale sul territorio a favore delle categorie deboli e/o svantaggiate.

2. L'Ente non eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

3. Non possono beneficiare di contributi:

a) gli enti che, pur essendovi tenuti, non abbiano adottato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla Legge n. 190/2012 ;

b) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione siano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, in applicazione delle previsioni dettate dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione non si siano adeguati alle previsioni dettate dal D. Lgs n.39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

Art. 7

Richieste di contributo

1. Al fine del riconoscimento di un contributo per i settori di cui al precedente art. 5, i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:

a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;

b) la descrizione della iniziativa per la/e quale/i si richiede il contributo;

c) l'entità del contributo richiesto;

d) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa.

2. Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a. relazione dettagliata della iniziativa per la/e quale/i si richiede il contributo (contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI);

b. piano economico previsionale dell'iniziativa comprensivo di proventi e costi, quest'ultimi inclusivi di IVA ove non detraibile;

c. statuto e/o atto costitutivo e/o visura camerale per i soggetti giuridici o curriculum per i soggetti fisici di cui all'articolo 6 comma 1, lett b) del presente Regolamento;

d. dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con riferimento a: - non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6 , comma 3 del presente Regolamento; -essere in regola con gli

obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva - DURC); - aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa.

3. La domanda per la concessione del contributo deve essere sottoscritta dal soggetto interessato al contributo o dal legale rappresentante o da un delegato di quest'ultimo, se persona giuridica, corredata di una copia del documento identificativo del richiedente.

4. La domanda può essere presentata a mano presso la Sede dell'AC VI, a mezzo raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC automobileclubvicenza@pec.aci.it) entro:

- 31 dicembre di ciascun anno per le iniziative in programma nel primo semestre dell'anno successivo;

- 30 aprile di ciascun anno per le iniziative in programma nel secondo semestre dell'anno stesso.

Art. 8

Concessione e revoca del contributo

1. I contributi vengono concessi nei limiti del budget annuale e in coerenza con la pianificazione strategica dell'Ente, mediante delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Ente.

2. La delibera di concessione dei contributi è adottata previa istruttoria svolta dagli uffici sulla base della documentazione prodotta. Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri:

a) pertinenza dell'iniziativa;

b) capacità tecnico organizzativa del soggetto richiedente;

c) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa;

d) significatività dell'apporto che l'iniziativa per la quale si chiede il contributo è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;

e) livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI;

f) adeguatezza del piano economico previsionale dell'iniziativa rispetto alle attività da porre in essere.

3. Ove vengano meno i presupposti che hanno determinato la concessione dei contributi di cui al precedente punto 2), l'Ente potrà adottare un provvedimento di revoca prima della liquidazione del contributo. La revoca sarà disposta con delibera motivata, adottata dal medesimo soggetto che ha assunto il provvedimento di concessione.

Art. 9

Rendicontazione e controllo

1. Il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del presente Regolamento è tenuto a realizzare l'iniziativa nei termini previsti ed a predisporre, a conclusione della medesima iniziativa, una relazione con l'illustrazione dettagliata dell'attività svolta che trasmetterà all'Ente entro 30 giorni dalla conclusione della predetta attività. In allegato alla predetta relazione, il beneficiario dovrà produrre il conto economico dell'iniziativa con la relativa documentazione di dettaglio da cui risulti l'onere economico rimasto a carico del beneficiario.

2. L'Ente, ricevuta la relazione ed i relativi allegati, ne valuta la coerenza e la conformità rispetto ai requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini della liquidazione dello stesso. In sede di istruttoria, l'Ente può richiedere al beneficiario, entro un termine congruo avente natura perentoria, chiarimenti/integrazioni della documentazione prodotta, anche al fine di acquisire certificazione delle spese dichiarate. Ove il beneficiario non rispetti il termine perentorio fissato per l'invio della documentazione richiesta lo stesso decade dal diritto all'erogazione del contributo.

3. Il soggetto che ha deliberato o determinato il contributo può, su richiesta del beneficiario o di propria iniziativa a tutela del superiore interesse dell'Ente, prorogare il termine inizialmente previsto per la realizzazione dell'iniziativa, per un periodo comunque tale da non compromettere l'utilità della stessa rispetto al raggiungimento delle finalità istituzionali, fermo restando l'importo del contributo.

4. Su istruttoria degli uffici e con provvedimento motivato dell'Organo competente, il beneficiario decade dal diritto alla concessione e pertanto non si dà corso alla corresponsione del contributo nel caso in cui il beneficiario:

a) non realizzi l'iniziativa;

b) non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine fissato;

c) non formuli richiesta di proroga adeguatamente motivata entro la scadenza del termine previsto per la realizzazione;

d) non produca la relazione di cui al comma 1 del presente articolo entro i termini dallo stesso fissati.

5. Il contributo viene ridotto proporzionalmente in relazione a:

a) parziale svolgimento della iniziativa, purché non risulti pregiudicato il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta;

b) parziale non conformità dell'iniziativa svolta rispetto a quella descritta nell'istanza.

6. Il contributo, in ogni caso, viene erogato nei limiti tassativi dell'importo deliberato fino all'ammontare del costo dell'iniziativa rimasto effettivamente a carico del beneficiario, tenuto conto, infatti, delle entrate derivanti dallo svolgimento dell'iniziativa stessa.

Art. 10

Liquidazione del contributo

1. Gli uffici di direzione procedono, a conclusione dell'attività, alla liquidazione dei contributi concessi, tenuto conto dell'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento. 2. Il pagamento è pubblicato sul sito AC VI, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa sulla trasparenza.

Art. 11

Rinnovo del contributo

E' esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del contributo e di conseguenza l'organo deliberante applicherà il principio di rotazione tra i soggetti richiedenti.